

MODULARIO
INTERNO - 5



MOD. 5 G

All. 1

Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

INDENNIZZO PER LE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI AI SENSI DELLA LEGGE
7 LUGLIO 2016, N. 122

Hanno diritto di accedere al Fondo di rotazione per le vittime dei reati intenzionali violenti coloro i quali siano stati vittime di un reato intenzionale con violenza alla persona, o nel caso di decesso della vittima il coniuge e i figli, in mancanza di questi i genitori e in mancanza dei genitori i fratelli conviventi e a carico, per ottenere un indennizzo pari a:

- **euro 50.000** per il reato di omicidio;
- **euro 60.000** per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- **euro 25.000** per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- **euro 25.000** per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale;
- **euro 25.000** per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583- *quinquies* del codice penale.
- L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di **euro 10.000**.

Per i delitti diversi da quelli citati l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di **euro 15.000**.

L'accesso al Fondo è consentito entro i seguenti termini:

- entro 60 gg. dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza;
- entro il 31 dicembre 2020 per le vittime dei reati intenzionali violenti occorsi dal 30 giugno 2005 fino all'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016 n. 122;
- entro il 31 dicembre 2020 per le vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- entro il 31 dicembre 2020 per coloro che abbiano già ottenuto un indennizzo per richiederne l'integrazione.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

Requisiti di accesso:

- l'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno;
- il requisito di cui sopra non è richiesto se l'autore del reato sia rimasto ignoto, oppure quando quest'ultimo abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato oppure per i crimini domestici;
- che la vittima non abbia concorso nella commissione del reato;
- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva o non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a del codice di procedura penale e per reati di evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- che non siano state percepite per lo stesso fatto da soggetti pubblici o privati somme di importo pari o superiore a quello di legge.